

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1981

**recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici**

(81/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, l'Uruguay ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante ispezione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dall'Uruguay deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria; che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine e dei miglioramenti apportati;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veteri-

nario, particolarmente in materia di polizia sanitaria, ivi comprese le disposizioni speciali emanate a beneficio della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato alla presente decisione restano sottoposte ad altre disposizioni comunitarie in materia nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che, in particolare, l'importazione in provenienza dai paesi terzi e la rispeditura verso altri Stati membri di certe categorie di carni, quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare regolamentazione armonizzata, resta soggetta alla legislazione relativa all'importazione dello Stato membro destinatario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. È autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici in provenienza dagli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay elencati in allegato.

2. Le importazioni in provenienza da tali stabilimenti restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato.

2. Il divieto non si applica tuttavia fino al 31 agosto 1981 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità uruguayane alla data del 1° settembre 1980 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva

(<sup>1</sup>) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

72/462/CEE, salvo decisione contraria presa al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° settembre 1981.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1981.

*Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata, anteriormente al 1° luglio 1981.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI

## I. CARNE BOVINA

## Macelli e laboratori di sezionamento

N. stabilimento	Indirizzo
1	Codadesa
2	Colonia
3	Carrascò
7	Infrinsa
8	Canelones
12	Tacuarembó
14	e.f.c.s.a. (planta Durazno)
106	Inprognan
344	San Jacinto
394	Cybaran

## II. CARNE OVINA

N. stabilimento	Indirizzo
1	Codadesa
2	Colonia
3	Carrasco
7	Infrinsa
8	Canelones
12	Tacuarembó
14	e.f.c.s.a. (planta Durazno)
106	Inprognan
344	San Jacinto
394	Cybaran

## III. CARNE EQUINA

N. stabilimento	Indirizzo
303	Clay, Montevideo

## IV. DEPOSITO FRIGORIFERO

N. stabilimento	Indirizzo
903	Acer, Montevideo